

Verbale n.27

Nell'anno 2023 il giorno 13 del mese di aprile alle ore 17,30 nella sede dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci a Messina in Via Ugo Bassi n. 129 Is.91, si è riunita, in seduta straordinaria, l'assemblea dei soci dell'Associazione **Centro Studi Le Tre Torri – Messina**, giusta convocazione per raccomandata a mano consegnata in data 30.03.2023 avente per oggetto: convocazione straordinaria, col seguente O.D.G.:

- 1 modifica Statuto e adeguamento alla normativa del **Terzo Settore**, oggi vigente.
- 2 Varie ed eventuali

Sono presenti i Sigg.ri Brancatelli Salvatore, Miano Giuseppe, Puglisi Maria, Randazzo Federico, Randazzo Vincenzo, Randazzo Teresa, Sulfaro Eugenio.

Essendo tutti i soci in regola con le quote sociali, si procede, con voto unanime e per alzata di mano, alla nomina del presidente dell'Assemblea nella persona di Brancatelli Salvatore e del segretario Maria Puglisi che redige il presente verbale.

Si passa alla discussione dell'O.D.G.; viene letto lo Statuto oggi vigente. Poiché vengono riscontrate difformità nei confronti della nuova normativa, che regola il Terzo Settore, si decide con voto unanime e palese: presenti 7, votanti 7, favorevoli 7, di modificare l'intero Statuto sociale, adeguandolo alla nuova normativa lasciando invariati:

- 1) La denominazione "Centro Studi Le Tre Torri",
- 2) La sede sociale in Via Noviziato n. 10 is. 164 C/o Vincenzo Randazzo,
- 3) I loghi raffiguranti le torri unite e ovale con riproduzione di un forte Umbertino,
- 4) Il codice fiscale 97064570837,
- 5) Il sito internet www.fortistrettomessina.it;

in ogni caso l'Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale mediante lo svolgimento di attività inserite nello Statuto.

Viene data lettura del nuovo Statuto, che fa parte del presente verbale

STATUTO

Dell'Associazione "Centro Studi Le Tre Torri" Ente del Terzo Settore

ART.1

Denominazione e qualificazione

È costituita l'associazione denominata "**Centro Studi Le Tre Torri**" ODV è una organizzazione di Volontariato, apartitica e aconfessionale, ai sensi degli artt. 32,33,34,35, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e successive modifiche ed integrazioni.

L'associazione a decorrere dall'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore utilizza nella propria denominazione l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore), senza necessità di procedere modifiche statutarie.

Sede legale e sedi operative

L'Associazione "Centro Studi Le Tre Torri Ente del Terzo Settore" ha sede nel Comune di Messina, Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dall'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'Associazione è iscritta e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo. Con deliberazione degli organi competenti possono essere istituite e soppresse sedi secondarie, delegazioni ed uffici distaccati in tutto il territorio nazionale.

ART. 3

Durata

L'organizzazione è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta, oltre che nei casi previsti dalla legge, previa delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati, ai sensi del presente statuto.

ART. 4

Scopo Finalità e Attività di Interesse Generale

L'Associazione non ha fine di lucro e prosegue finalità esclusive civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generali, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualità o di produzione o scambio di bene e servizi, in particolare le seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del Decreto legislativo n.117/2017 comma 1 lett.e),f),i),k), n),q),t),u), w),x):
e) Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusioni delle attività, esercitata, abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (nonché alla tutela di animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto,1991 n. 281).

f) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.

- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
- k) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale, storico e religioso.
- n) Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125 e successive modificazioni.
- q) Alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare i bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.
- t) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.
- u) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.
- w) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozioni delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all' art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare, l'organizzazione si prefigge le seguenti specifiche finalità:

- 1 la tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico, storico, comprese le biblioteche e i beni di cui al Decreto legislativo n. 490 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma della legge 8 ottobre 1997 n. 352 "Disposizioni sui beni culturali";
- 2..la promozione dei valori della pace, della cultura multi-etnica e della solidarietà fra i popoli, l'affermazione della giustizia e del mantenimento della pace tra i popoli, il consolidamento dei vincoli di fraternità fra tutti, in Italia, in Europa e nel mondo;
- 3..la promozione ed attuazione dei valori della solidarietà contro la povertà, l'esclusione sociale, la solitudine e la disabilità, mediante un sistema integrato di sicurezza sociale e tutela della salute;
- 4..il riconoscimento e piena attuazione dei diritti di cittadinanza e delle pari opportunità fra donne e uomini;
- 5.. la promozione della cultura del combattente italiano, svolgendo ricerca scientifica sulla documentazione storica, i valori che l'hanno ispirato allo scopo di fornire materiale utile per consolidare il legame generazionale e la conoscenza storica: a tale fine promuove e sostiene iniziative di solidarietà, di cooperazione e di interscambio con associazioni, organizzazioni non lucrative che operano per il raggiungimento di fini analoghi;
- 6..Il riconoscimento e tutela dei diritti di tutti i residenti compresi gli immigrati;
- 7..la promozione dei valori della cultura, dell'arte e della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale, artistico e religioso;
- 8..la riscoperta e valorizzazione degli usi, dei costumi, e della cultura popolare;
- 9..la promozione, valorizzazione e tutela della natura e dell'ambiente.

ART. 5

Attività

Per il raggiungimento delle finalità definite al precedente art.4, l'organizzazione intende svolgere in favore di terzi le seguenti specifiche attività:

A - nel settore della solidarietà sociale:

1. promozione, organizzazione e gestione di attività e servizi per agevolare e valorizzare la partecipazione ed il ruolo delle persone e delle famiglie per la crescita sociale della comunità e lo sviluppo del territorio;
2. organizzazione e gestione di attività e servizi in strutture polivalenti al fine di favorire l'incontro tra generazioni;
3. organizzazione e gestione di servizi di segretariato sociale con funzioni di ascolto dei bisogni delle persone, informazione ed orientamento sui servizi socio - sanitari e di assistenza, pubblici e privati, esistenti nel territorio;
4. organizzazione e gestione di centri sociali d'incontro ed aggregazione;

B - in campo educativo, socio - culturale e socio - economico:

1. organizzazione e gestione di attività e servizi nei settori della formazione, istruzione, cultura ed arte;
2. organizzazione e gestione di attività e servizi per promuovere, valorizzare e tutelare il patrimonio storico, culturale, artistico, religioso, e ricerca storico- scientifica sui combattenti e reduci Italiani e tutela dei valori che l'hanno ispirato;
3. attività e servizi per la riscoperta e valorizzazione degli usi, dei costumi e delle tradizioni popolari, coinvolgendo anche gli emigrati, che vogliono mantenere vivi i rapporti con le comunità locali, con iniziative e scambi culturali;
4. gestione di attività e servizi per promuovere la tutela e valorizzazione della natura, del paesaggio, e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
5. organizzazione e gestione di attività e servizi nel settore del turismo sociale, culturale, storico e religioso.

ART. 6

Volontari ed attività di volontariato

Per il conseguimento del proprio scopo solidaristico l'Organizzazione si avverrà, in maniera prevalente, delle prestazioni personali dei volontari associati.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art.46 de decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 45, purchè non superino l'importo di 10 euro giornaliero e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale statutariamente previste e al perseguimento delle finalità associative, l'Organizzazione potrà, inoltre, assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura. In ogni caso il numero dei lavoratori non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

L'associazione dovrà assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'associazione ai sensi dell'art.17 comma 1 del D.Lgs 117/2017 è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 7

Patrimonio e proventi

L'Organizzazione trae le risorse economiche occorrenti per il funzionamento dei suoi organismi e per lo svolgimento delle sue attività:

- dalle quote associative annuali e dai contributi degli aderenti;
- dai contributi dei privati;
- dai contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- dai contributi di organismi internazionali;
- dalle donazioni e dai lasciti testamentari;
- dai rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici e privati per lo svolgimento di attività di interesse generale ricomprese tra quelle indicate all'art. 5 del presente statuto;
- da entrate derivanti dalle raccolte pubbliche di fondi, come previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 117/ 2017;
- dalle entrate derivanti da attività diverse, svolte nel rispetto delle condizioni previste all'art. 6, del Decreto legislativo n. 117/2017.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

Il patrimonio dell'Associazione, costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo e comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 8

Bilancio

L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo ed entro quattro mesi dalla fine di ciascun esercizio il conto consuntivo nonché la relazione di attività e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Il bilancio consuntivo, se con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiore a € 220.000,00, potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa e sarà predisposto in conformità alle vigenti disposizioni normative.

Nel bilancio, consuntivo dovranno, tra l'altro, essere evidenziate in particolar modo i beni, i contributi, ed i lasciti ricevuti dall'Organizzazione.



Detti documenti devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro quindici giorni precedenti l'adunanza per poter essere consultati da ogni associato. Il rendiconto approvato dall'Assemblea è depositato presso la sede sociale: gli associati hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copie.

ART. 9

Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

È fatto obbligo di impiegare utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 10

Associati

Possono essere associati dell'Associazione sia persone fisiche, senza distinzione di sesso, estrazione sociale, credo, cittadinanza e appartenenza politica, in numero non inferiore a sette, che organizzazione di volontariato in numero non inferiore a tre.

Tra le persone fisiche possono essere associate all'Organizzazione, tutti coloro i quali, avendo conseguito la maggiore età, ne condividano lo spirito solidaristico e le finalità e che previa domanda scritta e motivata, presentata all'Associazione, sono ammesse dal Consiglio Direttivo. Nella suddetta domanda il richiedente dovrà espressamente precisare, oltre al nome e cognome, luogo di nascita, residenza e professione:

- la disponibilità di tempo che si impegna a dedicare all'Organizzazione ed alle attività associative;
- eventuali titoli, specializzazioni, abilitazioni o precedenti esperienze nel campo del volontariato;
- di ben conoscere e di obbligarsi ad osservare scrupolosamente le norme contenute nel presente Statuto e nei Regolamenti emanati dagli Organi Sociali in conformità allo stesso;
- Dichiarazione contenente la disponibilità a svolgere la propria attività in modo personale, volontario, spontaneo e gratuito, esclusivamente per fini di solidarietà, senza alcun intento di trarne qualsiasi beneficio.

Potranno essere associati anche altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, purché il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato sociale.

Le delibere adottate dagli Organi Sociali in conformità al presente Statuto ed alla Legge, saranno vincolanti per tutti gli associati ancorché assenti o dissenzienti, salvo comunque il diritto di recesso spettante a ciascuno di essi di cui ai successivi articoli.

È esclusa espressamente la temporaneità alla vita associativa.

ART. 11

Diritti e doveri degli associati

Tutti gli associati sono titolari, nell'ambito dell'Organizzazione, dei medesimi diritti ed obblighi.

In particolare, tutti gli associati hanno diritto di partecipare alle sedute dell'Assemblea ordinaria e straordinaria con diritto di voto ed essere eletti alle cariche sociali. Pertanto, altresì, frequentare i locali dell'Organizzazione negli orari di apertura deliberati dal Consiglio Direttivo, nonché partecipare a tutte le attività da essa promosse. Gli stessi hanno l'obbligo di versare annualmente la quota associativa fissata dall'Assemblea degli associati.

Tutti gli associati sono tenuti a partecipare, con la costanza e l'impegno connaturali, all'adesione agli scopi associativi, nei limiti delle proprie disponibilità di tempo e delle proprie competenze, alle attività promosse dall'Organizzazione.

La qualità di associato è personale, non si trasferisce né per atto tra vivi né per causa di morte. La quota di partecipazione associativa non è rivalutabile o rimborsabile.

ART. 12

Decadenza degli associati

La qualità di associato si perde per dimissioni, per esclusione e per causa di morte. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato:

- a) Che non osservi le disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali con inadempimenti che non consentono la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto;
- b) Che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali o non partecipi per tre volte consecutive all'Assemblea degli associati;
- c) Che svolga attività contrarie a quelle sociali;
- d) Che abbia condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere all'Organizzazione;
- e) Che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;
- f) Che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Organizzazione o fomenti in seno ad essa dissidi o disordini pregiudizievoli.

ART. 13

Libri sociali obbligatori

L'Associazione in conformità alle disposizioni vigenti dovrà tenere:

- a) Il libro degli associati;
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- c) Il libro delle adunanze delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, ove nominato, e di eventuali organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) dovranno essere tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) dovranno essere tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono.

ART. 14

Organi dell'Organizzazione

Sono Organi dell'Organizzazione:

- a) L'Assemblea degli associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente e legale rappresentante dell'Organizzazione;
- d) L'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore;
- e) Eventuale collegio dei probiviri.

Tutte le cariche sociali sono elettive e ricoperte dagli associati, a titolo gratuito ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile.

ART. 15

Assemblea degli associati

L'Assemblea degli associati è composta da tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati, aventi diritto al voto ed in regola col versamento delle quote obbligatorie. Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, tramite delega scritta ciascun associato non può rappresentare per delega più di due associati.

L'Assemblea, sia essa ordinaria che straordinaria, viene convocata dal Presidente mediante comunicazione inviata anche per mezzo telematici (email, pec), che ne garantisca il ricevimento da parte degli associati, almeno dieci giorni prima di

quello fissato per l'adunanza; l'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno con le materie da trattare, un giorno prima il giorno e il luogo in cui si terrà l'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, quest'ultima da tenersi in un giorno diverso da quello della prima convocazione.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

L'Assemblea avrà come primo adempimento quello di costituire gli organi sociali dell'Organizzazione, provvedendo, per gli anni successivi, alla nomina dei loro componenti allo scadere del mandato.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo che verrà depositato, per la visione, almeno 15 giorni prima della data fissata dell'adunanza.

L'Assemblea sarà convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno o ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 degli associati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Le deliberazioni relative ad eventuali modifiche dello Statuto e quella relativa allo scioglimento dell'organizzazione devono essere prese con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile.

L'Assemblea, secondo quanto previsto dall'art. 24, comma 4 del D.Lgs 117/2017, potrà tenersi, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità, anche in modalità ibrida, con la presenza contemporanea di associati nella sede di svolgimento e/o da remoto o, se necessario, solo da remoto, mediante mezzi di telecomunicazione che consentano di identificare con certezza i partecipanti, adeguata pubblicità, la certezza della modalità di espressione di voto, anche per l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica.

ART. 16

Funzioni e compiti dell'Assemblea

L'Assemblea delibera:

- 1 la determinazione della quota associativa annuale;
- 2 l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo ed eventualmente del bilancio sociale;
- 3 tutti gli atti che il Consiglio Direttivo ed il Presidente riterranno di sottoporre alla sua approvazione;
- 4 tutti gli atti che eccedano l'ordinaria amministrazione;
- 5 la nomina del Consiglio Direttivo e degli organi sociali e l'eventuale sostituzione degli stessi;
- 6 la nomina del Presidente e del Rappresentante legale dell'Organizzazione e la loro eventuale sostituzione se dimissionario;

- 7 l'azione di responsabilità verso il Presidente e verso i membri del Consiglio di Amministrazione;
- 8 eventuali modifiche del presente Statuto;
- 9 lo scioglimento dell'Organizzazione.

ART. 17

Composizione del Consiglio Direttivo

L'Organizzazione è retta da un Consiglio Direttivo formato da almeno 3 membri associati, compreso il Presidente eletto dall'Assemblea, avente durata quadriennale.

Le cariche associative sono elettive e ricoperte a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vice Presidente ed il Segretario.

ART. 18

Presidente e Consiglio direttivo

IL Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente che ha la rappresentanza legale dell'Organizzazione, vigila sul regolare andamento dei servizi, promuove le deliberazioni che non possono essere ritardate senza grave danno e che sottoporrà al Consiglio per l'approvazione in ratifica nell'adunanza immediatamente successiva.

Il Vice Presidente, scelto dal Consiglio Direttivo nel suo seno, sostituisce il Presidente impedito e ne esercita tutti i poteri.

ART. 19

Il Segretario

Il Presidente, nello svolgimento delle sue funzioni, è coadiuvato ed assistito da un Segretario, scelto tra i componenti del Consiglio. Il Segretario ha cura dei libri sociali, redige i verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Presidente.

ART. 20

Funzioni e compiti del Consiglio Direttivo

IL Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno oppure quando ne sia richiesta la convocazione dalla maggioranza dei consiglieri.

Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei membri e le delibere si intendono approvate con la maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante sistemi di telecomunicazione secondo le stesse modalità previste dall'assemblea.

Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione, ed ha tutte le facoltà dirette al raggiungimento del fine statutario, nonché di aprire conti correnti presso Istituti di credito.

In particolare ad esso spetta inoltre:

- 1 deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
- 2 redigere il bilancio consuntivo, da presentare all'approvazione dell'Assemblea nei termini previsti dallo Statuto.

Resta riservata all'Assemblea degli associati la potestà di acquistare beni immobili per lo svolgimento della propria attività ed accettare donazioni e lasciti di qualsiasi genere, destinando i beni ricevuti e le loro rendite per il raggiungimento degli scopi associativi.

ART. 21

L'Organo di controllo

L'Assemblea può nominare, anche tra i non associati, l'Organo di controllo composto da tre componenti effettivi e due supplenti.

È compito dell'Organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compito di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Nei casi previsti dall'art.31, comma 1, del Codice del Terzo settore, l'Organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I componenti dell'Organo di controllo svolgono la loro attività a titolo gratuito ad eccezione degli eventuali componenti che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del Codice Civile.



L'appartenenza all'Organo di controllo è incompatibile sia con la carica di consigliere che con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

ART. 22

Il Consiglio dei probiviri

L'Assemblea può nominare, anche tra gli associati, un Collegio dei Probiviri composta da tre membri effettivi e due supplenti. Il Collegio dei Probiviri, con giudizio insindacabile, delibera anche sui ricorsi presentati dagli associati contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi del presente Statuto ed assolve a tutte le funzioni previste per legge; i componenti del Collegio durano in carica tre anni e non percepiscono alcun compenso.

L'appartenenza al Consiglio è incompatibile sia con la carica di consigliere che con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto con Organizzazione.

ART. 23

Scioglimento dell'Organizzazione e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Organizzazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati con le maggioranze previste nel precedente art. 15.

La deliberazione di scioglimento dell'Organizzazione deve provvedere alla nomina di uno a più liquidatori.

IL patrimonio dell'Organizzazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, previo parere positivo dell'Ufficio di cui al comma 1) dell'art. 45 del decreto legislativo n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, deve essere obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni del Terzo Settore, aventi finalità di solidarietà e/o utilità sociale.

ART. 24

Norma di rinvio

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le norme previste dal Decreto legislativo n. 117/2017 e sue successive modifiche ed integrazioni e dalle leggi nazionali e regionali in materia.

Si fatto statuto viene approvato così come sopra approvato riportando in ogni sua parte come votazione per alzata di mano. Presenti 7, votanti 7, voti favorevoli 7 (unanimità).

Lo statuto sarà redatto nelle forme e modi di legge.

Copia dello statuto sarà depositato agli atti dell'associazione e consegnato a richiesta a tutti i soci.

Essendo esaurito il primo punto all'ODG si passa alla discussione del secondo punto.

L'assemblea all'unanimità decide di rinviare la trattazione ad una prossima assemblea in cui si procederà al rinnovo delle cariche sociali e alla discussione dell'attività per l'anno 2007 essendo già in vigore lo statuto per oggi modificato.

Non essendoci varie da discutere la seduta viene chiusa alle ore 20:00.

È stato redatto il presente verbale che L.C.S. seduta stante in triplice copia in forma informatizzata e conservato nel registro dei verbali dell'associazione Centro Studi le Tre Torri.

Brucatelli Salvatore (segretario) *Salvatore Brucatelli*

Puglisi Maria (presidente) *Maria Puglisi*

Miano Giuseppe *Giuseppe Miano*

Randazzo Vincenzo *Vincenzo Randazzo*

Randazzo Federico *Federico Randazzo*

Randazzo Teresa *Teresa Randazzo*

Sulfaro Eugenio *Eugenio Sulfaro*

Atto registrato a Messina 24/04/2023 n. 454 per 3
Modello C ATTO ESTATE D.LGS. 117/2017
(*) di cui 2 per deposito in atti

6° copia conforme all'originale che si rinviene in
caso e per l'effetto dell'art. 1 comma II del D.L.
36.53.1935 n. 1712 alleg. A

L'Addetto

Cusmano Lara

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

